





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: Fondo nazionale per le Politiche Sociali - Annualità 2016 - Individuazione delle aree di intervento regionale, criteri di riparto ed integrazione del Fondo.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTA** l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d. lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

**VISTA** la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport e del Dirigente del Servizio Sanità che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

**VISTO** l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

**CON** la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

- **DI STABILIRE** le seguenti aree regionali di intervento con le risorse del Fondo nazionale politiche sociali, per un totale di € 7.472.551,75:

	<b>Area regionale di intervento</b>	<b>Risorse assegnate</b>
1	Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia di origine.	€ 3.859.491,02
2	Interventi a favore della famiglia: attività di sostegno alle famiglie in condizione di grave disagio economico.	€ 2.013.060,73
3	Interventi a beneficio dei Nidi e dei Centri Infanzia.	€ 1.200.000,00
4	Interventi in favore dei detenuti ed ex-detenuti.	€ 400.000,00

- **DI INTEGRARE** con le risorse di cui al fondo sanitario regionale indistinto anno 2016, per ulteriori € 800.000,00, le risorse di cui al punto 1 per la realizzazione di: "Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia di origine";



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- **DI APPROVARE** i criteri di riparto del Fondo nazionale per le Politiche Sociali - Annualità 2016, integrato con le risorse di cui al punto precedente, così come stabilito nell'allegato "1", che forma parte integrante della presente deliberazione;
- **DI STABILIRE** che alla spesa di cui al presente atto, pari a € 8.272.551,75, si fa fronte con le risorse di cui alla disponibilità già attestata con DGR n. 1497 del 28/11/2016 di richiesta parere in merito all'atto di che trattasi, del Bilancio di previsione 2016/2018 – annualità 2016 come segue:
  - a) quanto ad € 7.472.551,75, risorse del Fondo nazionale politiche sociali – annualità 2016, disponibili per l'intero importo ai capitoli di spesa nn. 2120110003, 2120110007, 2120510008, 2120110012, 2120510009, 2120510010, 2120410047e 2120410048, come da documento istruttorio, correlati al capitolo di entrata n. 1201010072, acc. n. 2397/2016, somme oggetto di iscrizione come da variazione di bilancio approvata;
  - b) quanto ad € 800.000,00 risorse del Fondo sanitario regionale indistinto – annualità 2016, disponibili per l'intero importo al capitolo di spesa n. 2130110173.

Il Segretario della Giunta  
(Fabrizio Costa)

Il Presidente della Giunta  
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **LEGGE** 8 novembre 2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- **LEGGE** 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia”;
- **LEGGE REGIONALE** 14 marzo 1994, n. 7: “Rifinanziamento dell'articolo 50 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43 norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni per l'organizzazione dei servizi sociali e per la gestione dei relativi interventi nella regione”;
- **DGR** n. 865 dell'11 giugno 2012: “Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia” come modificata dalla DGR n. 1413 dell'8 ottobre 2012;
- **LEGGE REGIONALE** 10 agosto 1998, n. 30: “Interventi a favore della famiglia”;
- **DGR** n. 1070 del 30 novembre 2015: “Programmazione delle attività sociali e a valenza socio-sanitaria anno 2015, fonti di finanziamento e criteri di riparto. Modifiche alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1758/2010, n. 47/2015, n. 143/2015, n. 328/2015 e n. 441/2015”;
- **LEGGE REGIONALE** 13 maggio 2003, n. 9: “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”.
- **REGOLAMENTO REGIONALE** 22 dicembre 2004, n. 13: “Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9”.
- **DGR** n. 1294 del 16 settembre 2013: “LR 9/2003 - Criteri e modalità di riparto delle risorse finanziarie regionali destinate ai Comuni per le spese di gestione e funzionamento dei nidi d'infanzia e centri per l'infanzia con pasto e sonno. Revoca DGR n. 862/2007”;
- **LEGGE REGIONALE** 13 ottobre 2008, n. 28: “Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti”;
- **DGR** n. 1170 del 13 ottobre 2014: “Attuazione della L.R. n. 28/08 - Criteri di ripartizione delle risorse per interventi a favore di soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria”;
- **DDSPS** n. 12 POL/2012: “Attuazione DGR n° 1485/2011 – Approvazione di progetti per attività trattamentali culturali in carcere, assegnazione e impegno di spesa per la loro realizzazione - € 60.000,00 – Capitolo 53007102”;
- **DGR** n. 1450 del 23/11/2016 di variazione del Bilancio finanziario gestionale,
- **DGR** n. 1497 del 28/11/2016 concernente la richiesta parere alla Commissione consiliare competente ed al CAL.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**MOTIVAZIONE**

L'art. 20 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede che il Fondo nazionale per le politiche sociali sia destinato per la promozione ed il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, attribuendo allo Stato il compito di ripartirne le risorse alle Regioni ed agli enti locali. In particolare attribuisce al Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata il compito di provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. Negli ultimi anni la quota di Fondo nazionale per le Politiche Sociali da ripartire alle regioni a subito ripetute diminuzioni. A seguito di tali diminuzioni è opportuno utilizzare queste risorse contingentate per specifiche politiche di settore, evitando un trasferimento indistinto sul territorio. Tale soluzione dovrebbe consentire di dare maggiore incidenza di azione sulle linee di intervento indicate dell'allegato "1", ossia:

- Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia di origine;
- Interventi a favore della famiglia: attività di sostegno alle famiglie in condizione di grave disagio economico;
- Interventi a beneficio dei Nidi d'Infanzia e dei Centri Infanzia con pasto e sonno;
- Interventi in favore dei detenuti ed ex-detenuti.

**Quanto agli interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia di origine**, stante quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 184/83, così come modificata dalla legge n. 149/01:

- il minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto alla famiglia d'origine disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno;

- è consentito, ove non sia possibile l'affidamento nei termini sopra esposti, l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare: per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

Con la Legge regionale n. 20/2002 e il Regolamento regionale n. 1/2004 nella nostra Regione le comunità familiari sono state suddivise nelle seguenti tipologie: comunità alloggio per adolescenti, casa famiglia, comunità familiare, comunità familiare per minorenni, comunità educativa per minorenni e comunità di pronta accoglienza per minorenni.

La Regione, ai sensi della legge 184/83 così come modificata dalla legge 149/01, ha promosso ed incentivato, attraverso la destinazione di apposite risorse finanziarie, ai sensi delle lettere f) e g), comma 2, dell'art. 6 della Legge regionale n. 9/2003, i servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari e i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali, nella logica sia della prevenzione dell'allontanamento che del recupero della famiglia d'origine del minorenne in affidamento etero-familiare.

Dal 1994, con la Legge n. 7/1994, vengono assicurati annualmente contributi economici ai Comuni che erogano i servizi socio-educativi residenziali ai minorenni allontanati temporaneamente dal proprio ambiente familiare.

Con la DGR n. 869/2003 è stato adottato un modello organizzativo territoriale per implementare una rete di servizi socio-sanitari adeguati ed omogenei su tutto il territorio regionale.

L'atto, a firma congiunte dei Dirigenti del Servizio Sanità e Servizio Politiche sociali della Regione Marche, stabilisce le competenze di tutti i soggetti coinvolti ed in particolare prevede la sottoscrizione di protocolli metodologici ed operativi, per l'organizzazione e la gestione del servizio in ambito locale, tra gli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Enti locali ricompresi negli Ambiti territoriali sociali e i Distretti delle Zone territoriali sanitarie e l'istituzione di "un'equipe integrata d'Ambito per l'affidamento familiare".

In particolare:

- gli Enti locali svolgono in forma associata la funzione socio-assistenziale e, con apposito atto, dispongono il provvedimento di affidamento familiare garantendo nel contempo tutti gli interventi di carattere socio-assistenziale-educativo a sostegno del nucleo familiare d'origine del minore per il superamento delle problematiche che ne hanno reso necessario l'allontanamento.

- le Aziende sanitarie locali assicurano la figura dello psicologo e, qualora si renda necessario, di altre professionalità con competenza esclusiva o prevalente in materia di età evolutiva garantendo il sostegno delle competenze genitoriali, nonché la terapia e psicoterapia al minore e alla sua famiglia.

Lo stesso atto prevede la costituzione a livello di ATS dell'equipe integrata d'ambito per l'affido familiare di cui fanno parte le Associazioni delle famiglie affidatarie.

Con la Legge regionale n. 20/2002: "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale" sono state regolamentate le tipologie delle comunità di accoglienza per minorenni stabilendone i requisiti strutturali ed organizzativi.

Si ritiene prioritario l'obiettivo di sostenere la pratica dell'affidamento familiare per i minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia, nel rispetto delle priorità stabilite dalla L 184/83.

Si ritiene altresì, nel contesto sopra descritto, privilegiare i Comuni più piccoli, ed in particolare quelli con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, stante l'esiguità delle risorse finanziarie a loro disposizione per far fronte alle spese di cui trattasi, nonché quei Comuni che sostengono spese per i minori stranieri non accompagnati, in considerazione del dilagare del fenomeno della crescente presenza sul territorio nazionale e regionale di tale categoria di minori, attribuendo a tale scopo ai Comuni che se ne fanno carico almeno il 40% delle spese sostenute.

I criteri riportati nell'allegato "1" relativamente agli interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia di origine, sono stati approvati con DGR n. 865/2012, così come modificata dalla DGR n. 1413/2012, e sono stati utilizzati anche per il riparto interventi 2013 e 2014 del Fondo, e si ripropongono anche per gli interventi effettuati nell'annualità 2015.

**Quanto agli interventi a favore della famiglia**, ossia alle attività di sostegno alle famiglie in condizione di grave disagio economico, si evidenzia la necessità di assicurare l'intervento regionale anche in questo settore attraverso l'utilizzo di una quota parte del Fondo nazionale per le politiche sociali in modo da consentire ai Comuni di sostenere le famiglie più bisognose con un apposito supporto finanziario.

I criteri riportati nell'allegato "1" relativamente agli interventi a favore della famiglia – annualità 2016, sono stati già utilizzati per l'annualità 2015 (vedasi DGR n. 1070/2015).

**Quanto agli interventi a beneficio dei Nidi d'Infanzia e dei Centri Infanzia con pasto e sonno**, va tenuto presente che la Regione Marche con la Legge regionale n. 9/2003 e con Regolamento regionale n. 13/2004, ha disciplinato i requisiti strutturali dei servizi socio-educativi ed i requisiti professionali del personale operante in tali servizi.

Nello specifico gli artt. 6 e 7 della suddetta legge individuano i nidi d'infanzia ed i centri per l'infanzia che prevedono il pasto ed il sonno, quali servizi aventi la finalità di promuovere lo sviluppo psico-fisico del bambino, sostenendo le famiglie nell'espletamento delle funzioni educative e nella difficoltà a conciliare il lavoro e gli impegni familiari che condiziona fortemente le scelte della coppia per ciò che riguarda il numero dei figli e la partecipazione al mondo del lavoro.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per questo motivo, l'art. 18 della citata Legge regionale n. 9/2003 prevede che per la realizzazione e gestione di tali servizi concorrono risorse finanziarie dello Stato, della Regione, degli enti locali e dei privati. I criteri riportati nell'allegato "1" relativamente agli interventi a beneficio dei Nidi d'Infanzia e dei Centri Infanzia con pasto e sonno si applicano ai servizi erogati nell'annualità 2015.

**Infine in merito agli interventi in favore dei detenuti ed ex-detenuti**, la L.R. 28/08 prevede che la Regione promuova interventi a favore delle persone ristrette negli istituti penitenziari o in esecuzione penale esterna, nonché dei minorenni sottoposti a procedimento penale, allo scopo di favorire il minor ricorso possibile alle misure privative della libertà.

Tra le principali linee d'intervento previste dalla L.R. 28/08 si ritengono prioritari:

- a. interventi di lieve entità economica all'interno del carcere, finalizzati al miglioramento della qualità di vita;
- b. interventi, anche formativi, per l'apprendimento di abilità e competenze che possano favorire la risocializzazione del detenuto e del giovane adulto in affidamento o in messa alla prova;
- c. interventi di istruzione destinati a detenuti in esecuzione penale esterna e sospesi per messa alla prova;
- d. interventi formativi, di riabilitazione e di prevenzione della recidiva a favore dei minorenni sottoposti a procedimento penale;
- e. interventi socioculturali ed artistici a favore di detenuti
- f. interventi socioculturali per gli operatori pubblici del sistema, al fine di ridurre il rischio di burnout;
- g. l'inclusione socioabitativa presso strutture di accoglienza

L'inclusione sociolavorativa, altra fondamentale attività trattamentale, sarà oggetto di apposito atto della Giunta, nell'ambito della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2017-2019.

Con il presente atto si propongono i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, e gli indirizzi per la progettazione territoriale.

- Le attività trattamentali e di prevenzione della recidiva rivolte a soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria possono essere svolte sia all'interno del carcere che all'esterno. Le risorse di cui al punto b. di cui sopra possono quindi essere utilizzate per finanziare progetti sia interni al carcere che esterni, di formazione, o di istruzione, di valore economico contenuto. Gli interventi realizzati fino ad oggi dagli ATS negli istituti penitenziari sono rivolti ai detenuti, mentre scarsa attenzione è rivolta a favore degli operatori del sistema che pure si trovano a lavorare in un contesto ad alta complessità e ad alto rischio di *burnout*. Per questo, si propone che gli ATS possano promuovere interventi socioculturali per il personale sopra indicato. In riferimento ai criteri di ripartizione delle risorse per interventi a favore di soggetti adulti (€ 184.631,00) destinate agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) ove insistono Case Circondariali o Case di Reclusione, attraverso i relativi Comuni capofila, a seguito della chiusura del carcere di Camerino per inagibilità determinata dal sisma del 26 ottobre 2016, non vengono destinate risorse al relativo ATS.  
€ 84.000,00 vengono destinati invece ai 5 ATS capofila provinciali, sedi dei relativi capoluoghi, per interventi a favore di soggetti minorenni, proporzionalmente alla popolazione residente in età compresa tra 14 e 18 anni nel territorio provinciale.
- Per quanto riguarda le attività trattamentali socioculturali, la Giunta Regionale intende valorizzare le esperienze di teatro in carcere e di diffusione dei servizi bibliotecari in carcere (prestati librari, letture di gruppo, letture tematiche...) in collaborazione con le biblioteche comunali. Si tratta di attività culturali di



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

provata valenza rieducativa e socializzante per i detenuti, già sperimentate presso alcuni istituti penitenziari. Sono in corso di realizzazione dal 2012 due progetti regionali:

1. *“Teatro in carcere - Progetto unitario per le Marche”*;
2. *“Sistema Bibliotecario Carcerario Regionale – SBCR Marche”*.

Tali progetti sono stati programmati con DGR 1485/2011 e finanziati annualmente con € 20.000,00 ciascuno; si ritiene opportuno garantire la continuità e lo sviluppo come segue: un finanziamento di € 25.000,00 per il progetto 1, in ragione della maggiore complessità e del maggior numero di organizzazioni coinvolte; un finanziamento di € 20.000,00 per il progetto 2.

- Per attività socioculturali e/o artistiche di livello regionale (€ 30.000,00) si propone che siano destinate al finanziamento di max 2 progetti di livello regionale in ambito culturale o artistico (cinematografia, cortometraggi, pittura, scultura, poesia, ...). Ciò al fine di offrire alla popolazione detenuta ulteriori opportunità trattamentali evitando la dispersione di risorse in piccoli interventi di scarso rilievo. Le risorse vengono utilizzate secondo le modalità indicate nel presente atto.
- Per quanto riguarda € 45.000,00 a destinazione vincolata per l'inclusione socioabitativa, quale contributo agli ATS per il sostegno delle attività di accoglienza residenziale rieducativa di detenuti ammessi a misure alternative ed ex-detenuti, le quote di ripartizione dei contributi sono proporzionate alle spese sostenute e documentate dagli ATS nell'anno 2015.
- Il Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria ha avviato nel 2011 il progetto denominato “Sex offenders”. Si tratta di un progetto finalizzato alla istituzione di una unità di trattamento intensivo specifica per i detenuti autori di reati a sfondo sessuale. Il progetto è stato cofinanziato dalla Regione nel triennio 2011-2014 attraverso i fondi per gli ATS. Considerata l'efficacia di tale unità trattamentale, il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria con nota prot. 1533/1D/287 del 11/03/2016 ha presentato alla Regione una richiesta di contributo economico per il potenziamento di tale unità di trattamento secondo i dispositivi individuati nel relativo progetto ridenominato “Trattamento intensivo degli autori di comportamento violento di genere”. Considerate le motivazioni e le finalità si propone di accogliere la richiesta con un contributo pari ad € 11.369,00 a parziale copertura delle spese che saranno sostenute nel 2017 pari a circa € 33.000,00.

In data 10 ottobre 2016, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha adottato il decreto di riparto alle regioni del Fondo nazionale per le Politiche Sociali – annualità 2016, assegnando alla Regione Marche 7.472.551,75 Euro (estremi di registrazione alla Corte dei Conti: n.4055 dell'8 novembre 2016).

Nell'allegato “1”, che forma parte integrante del presente atto, sono riportate le aree di intervento regionale con il Fondo nazionale per le Politiche Sociali per l'anno 2016, come integrato con risorse del fondo sanitario regionale indistinto, e le rispettive dotazioni finanziarie.





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'onere totale del presente atto ammonta ad € 8.272.551,75, capitoli di spesa come nel seguito:

2130110173	€ 800.000,00
2120110003	€ 3.956.952,93
2120110007	€ 527.299,35
2120110012	€ 575.238,74
2120510008	€ 1.444.657,11
2120510009	€ 426.427,23
2120510010	€ 141.976,39
2120410047	€ 380.000,00
2120410048	€ 20.000,00

All'accertamento delle entrate di cui sopra si è provveduto con Decreto del dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 106 in data 15 novembre 2016, sul capitolo 1201010072 correlato ai capitoli di spesa di cui sopra ad eccezione del capitolo 2130110173.

Con DGR n. 1450 del 23/11/2016 è stata adottata la variazione entrata / spesa di € 7.472.551,75 capitoli di cui sopra ad eccezione del capitolo 2130110173.

Le suddette risorse risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011, nonché codifica siope o la rimodulazione tra capitoli della medesima missione/programma.

Per quanto attiene il capitolo di spesa n. 2130110173, trattasi di risorse a carico di capitolo finanziato dal fondo sanitario indistinto per il quale si applica il disposto del Titolo II del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.,

**Tabella riepilogativa:**

Soggetti Beneficiari	Ambiti territoriali sociali tramite rispettivi Enti capofila (Comuni, Unioni di Comuni e ASP)  Comuni
Tipologia della spesa	Spese correnti
Cronoprogramma degli interventi ed esigibilità dell'obbligazione in riferimento ai	Entro l'anno 2016 a titolo di anticipazione o a titolo di rimborso di spese sostenute negli anni precedenti



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

capitoli afferenti al Fondo nazionale politiche sociali	
Aree di intervento	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia di origine (€ 4.659.491,02).</li><li>2. Interventi a favore della famiglia: attività di sostegno alle famiglie in condizione di grave disagio economico (€ 2.013.060,73).</li><li>3. Interventi a beneficio dei Nidi e dei Centri Infanzia (€ 1.200.000,00).</li><li>4. Interventi in favore dei detenuti ed ex-detenuti (€ 400.000,00).</li></ol>

Con la DGR n. 1497 del 28/11/2016 è stato chiesto il parere alla Commissione assembleare competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Fondo nazionale per le Politiche Sociali - Annualità 2016 - Individuazione delle aree di intervento regionale, criteri di riparto ed integrazione del Fondo".

La competente Commissione consiliare nella seduta n. 50 del 15 dicembre ha espresso parere favorevole, con il parere n. 53/2016 e con la seguente raccomandazione alla Giunta regionale in sede di futura programmazione:

1. Prevedere aiuti alle famiglie in difficoltà al fine di scongiurare l'allontanamento dei minori;
2. Favorire in ogni modo l'affidamento alle famiglie, soprattutto se in rete, al fine di prevedere il reinserimento del minore nella famiglia di origine;
3. Prevedere per il 2017 uno stanziamento di euro 3.000.000,00 per la l.r. 30/1998;
4. Prevedere una diversa distribuzione degli interventi per gli ex detenuti al fine di favorire il reinserimento sociale e lavorativo.

La Giunta regionale può adottare l'atto prescindendo dal parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'art. 12, comma 9, della L.R. n. 4/2007 in quanto decorso inutilmente il termine per esprimersi.

**PROPOSTA**

Per le motivazioni sopra esposte si propone l'adozione del presente atto deliberativo.

Il Responsabile del Procedimento

(Giovanni Pozzani)





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**ATTESTAZIONE CONTABILE**

Si attesta che è stata registrata l'entrata complessiva di € 7.472.551,75, afferente al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, sull'annualità 2016 del capitolo di entrata n. 1201010072 del bilancio 2016/2018, con accertamento n. 2397/2016.

La Responsabile della P.O.  
Accertamento delle Entrate  
(Attilia Giorgetti)

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta la copertura finanziaria, per totali € 8.272.551,75 a carico dei seguenti capitoli del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016, anche con riferimento alla disponibilità già attestata con dgr n. 1497 del 28/11/2016 per il medesimo importo come segue:

Capitolo spesa	Importo
2130110173	€ 800.000,00
2120110003	€ 3.956.952,93
2120110007	€ 527.299,35
2120110012	€ 575.238,74
2120510008	€ 1.444.657,11
2120510009	€ 426.427,23
2120510010	€ 141.976,39
2120410047	€ 380.000,00
2120410048	€ 20.000,00
	<b>€ 8.272.551,75</b>

13/12/2016

La Responsabile della P.O.  
Controllo contabile della spesa 1  
(Simonetta Raccampo)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale.

Il Dirigente del  
Servizio Politiche Sociali e Sport  
(Paolo Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. 19 pagine, di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta  
(Fabrizio Costa)



## Allegato 1

### FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI – CRITERI DI RIPARTO ANNUALITA' 2016

#### CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER CIASCUNA AREA DI INTERVENTO.

**Le risorse per “INTERVENTI IN FAVORE DEI MINORENNI ALLONTANATI TEMPORANEAMENTE DALLA LORO FAMIGLIA DI ORIGINE” (€ 4.659.491,02) sono ripartite secondo i seguenti criteri.**

#### *Affidamento familiare.*

I riferimenti generali nella definizione dei contributi economici per l'affidamento familiare sono i seguenti:

- parametro di riferimento nazionale oggettivo e collegato ad una indicizzazione di adeguamento;
- variazioni, rispetto al parametro medio, in relazione a minorenni in situazioni di particolare fragilità;
- diversificazione delle quote rispetto alla varie tipologie di affidamento che si considerano per l'individuazione dei contributi economici corrispondenti:

Relativamente al punto a), anche in relazione al fatto che nei Comuni che hanno maggiormente fatto ricorso all'affidamento familiare, la quota di rimborso prevista si attesta attorno ai 500,00 €, è stato individuato come parametro di riferimento la pensione di invalidità per gli invalidi oltre i 60 anni (€ 637.82).

Relativamente al punto b), le situazioni particolari che si prevedono e le variazioni derivanti rispetto al parametro medio individuato, sono le seguenti:

- neonati +10 % del parametro base
- disabili +50 % del parametro base.

Per neonati devono intendersi i minori compresi fra 0 e 12 mesi di età.

Per disabili devono intendersi quei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 e dalla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 20 marzo 2012.

Relativamente al punto c), le tipologie di affidamento che si considerano per l'individuazione dei contributi economici corrispondenti rispetto al parametro medio indicato sono:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tipologia intervento	Caratteristiche	Contributo economico
Affido a parenti entro il 4° grado	A tempo pieno	50 % del parametro base
Affido etero familiare parziale	Diurno con pasto	50 % del parametro base
	Diurno senza pasto	30 % del parametro base
	Residenziale saltuario	70 % del parametro base
Affido etero familiare continuativo	A tempo pieno	100 % del parametro base
Affido etero familiare a famiglia in rete	A tempo pieno	+40 % parametro base alla rete

*Criteri di definizione delle tariffe provvisorie delle strutture residenziali di accoglienza per i minorenni.*

Le tariffe che si indicano sono onnicomprensive.

Le tariffe indicate si riferiscono ai parametri della L.R. 20/02 e del R.R. 1/04; il valore medio è stato calcolato in relazione a costi medi relativi ai seguenti centri di costo: prestazioni socio-educative, vitto e alloggio, gestione servizio, struttura, amministrazione; alle strutture residenziali nulla è dovuto per figure o prestazioni professionali aggiuntive o per requisiti addizionali rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale.

La variabilità del 10% in diminuzione o in maggiorazione delle tariffe medie indicate rappresenta il valore minimo e massimo delle tariffe consentite; tiene conto da un lato di fattori quali l'applicazione di diversi CCNL, la diversa titolarità dell'immobile, la variabilità dei costi generali e, dall'altro, dei margini di negoziazione tra gli enti pubblici e i soggetti gestori.

Riepilogo:

Struttura di accoglienza residenziale	Codice	Tariffa	Tariffa	Tariffa
		minima	media	massima
Comunità Alloggio per Adolescenti (Regolamento Reg. n. 1/2004)	CAAD	€ 51,75	€ 57,50	€ 63,25
Casa famiglia (Regolamento Reg. n. 1/2004)	CF	€ 50,76	€ 56,40	€ 62,04
Comunità Familiare (Regolamento Reg. n. 1/2004)	CFA	€ 50,76	€ 56,40	€ 62,04



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Comunità familiare per minorenni (Regolamento Reg. n. 1/2004)	CFM	€ 62,10	€ 69,00	€ 75,50
Comunità educativa per minorenni (Regolamento Reg. n. 1/2004)	CEM	€ 84,33	€ 93,70	€ 103,07
Comunità di pronta accoglienza per minorenni (Regolamento Reg. n. 1/2004)	CPAM	€ 90,00	€ 100,00	€ 110,00

Il riconoscimento delle tariffe proposte comporta che le strutture residenziali certifichino l'effettivo inquadramento contrattuale degli operatori socio-educativi e delle altre figure previste nei parametri di riferimento considerati (tariffario regionale per le cooperative sociali).

Per le situazioni in cui Comunità Educative (CEM) o Comunità Familiari (CFM) accolgano anche le mamme dei bambini ospitati, si può riconoscere una quota forfettaria massimo di € 30,00, pari alla tariffa giornaliera senza i costi per le prestazioni socio-educative.

Destinatari del finanziamento sono gli Ambiti territoriali sociali, ai Comuni capofila dei quali viene assegnata e liquidata la quota spettante per i servizi residenziali e che sono tenuti a ripartirla fra i comuni ricompresi nel loro territorio sulla base degli accordi assunti in precedenza fra essi o, in assenza degli stessi, sulla base dei risultati delle istruttorie regionali.

Il contributo regionale viene utilizzato, secondo il seguente ordine di priorità, per:

- a) coprire il 90% dei costi sostenuti per l'affidamento familiare da tutti i Comuni;
- b) coprire almeno il 40% delle spese per l'ospitalità in comunità dei minori sostenute dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- c) coprire almeno il 40% delle spese sostenute da tutti i Comuni per i minori stranieri non accompagnati;
- d) distribuire il resto ai Comuni con più di 5.000 abitanti, in proporzione alla spesa sostenuta.

Sull'ammontare complessivo del contributo regionale una quota pari al 5% andrà assegnata agli Ambiti territoriali sociali che abbiano costituito:

- a) un fondo comune per le amministrazioni comunali per la gestione associata dei costi collegati all'affidamento familiare ed all'accoglienza in comunità;
- b) un ufficio comune fra le amministrazioni comunali per la gestione del fondo di cui alla lettera a);
- c) l'associazione, per adesione, di tutti i Comuni appartenenti all'Ambito.



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il finanziamento regionale per l'affido familiare viene erogato ai Comuni nella misura prevista dai punti precedenti solo se i contributi assegnati alle famiglie affidatarie raggiungono almeno l'80% delle quote indicate nella presente deliberazione; se il contributo erogato dai Comuni alle famiglie affidatarie è compreso tra il 60% e l'80% delle quote medesime, il finanziamento regionale viene decurtato del 50%; se il contributo dei Comuni alle famiglie affidatarie è inferiore al 60% delle quote, non viene assegnato alcun finanziamento regionale.

Qualora il fondo regionale risultasse insufficiente ad assegnare ai Comuni le quote di finanziamento previste, i contributi per gli interventi socio-educativi assistenziali residenziali di cui ai punti precedenti vengono parimenti ridotti in proporzione, seguendo l'ordine di priorità sopra indicato.

Sono ammissibili ai contributi di cui alla presente deliberazione le spese sostenute nel corso dell'anno di riferimento. Il contributo regionale viene assegnato ed erogato esclusivamente agli Ambiti territoriali sociali a parziale compensazione di quanto speso dai Comuni che hanno assunto l'onere del pagamento del contributo economico alla famiglia affidataria o della retta d'accoglienza della struttura residenziale.

**Le risorse per "INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA: ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO" (€ 2.013.060,73), sono ripartite secondo i seguenti criteri:**

Destinatari del finanziamento sono gli Ambiti territoriali sociali, ai Comuni capofila dei quali viene assegnata e liquidata la quota spettante.

Il fondo è assegnato per il superamento di situazioni di disagio sociale ed economico ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 30/1998 ed è ripartito secondo i seguenti criteri:

- a) 75% in proporzione al totale della popolazione residente nei Comuni dell'Ambito territoriale sociale, secondo la più recente fonte dati ISTAT disponibile;
- b) 25% in proporzione alla superficie del territorio totale dei Comuni ricompresi nell'Ambito territoriale sociale.

Le risorse assegnate ai Comuni/Enti capofila degli Ambiti territoriali sociali devono essere concesse ai seguenti beneficiari in ordine di priorità:

1. donne sole, in stato di gravidanza o con figli, in presenza di situazioni di disagio economico e sociale, che comunque non superino il tetto di reddito ISEE di € 10.000,00;
2. famiglie con numero di figli pari o superiori a tre, in situazione di disagio economico e sociale, che comunque non superino il tetto di reddito ISEE di € 13.000,00;
3. famiglie in situazione di disagio economico e sociale.

Gli ambiti sono tenuti alla compartecipazione al finanziamento degli interventi in oggetto, con una quota pari almeno al 20% del contributo regionale loro assegnato.

La struttura regionale competente procede con apposito atto al riparto del fondo e all'indicazione della quota di compartecipazione richiesta, con contestuale assegnazione e liquidazione del contributo.

La quota di compartecipazione richiesta dovrà essere attestata dai Comuni/Enti capofila degli ATS con apposita dichiarazione. In caso di assenza totale o parziale della compartecipazione richiesta il fondo spettante all'ATS sarà utilizzato a compensazione nell'erogazione del contributo relativo all'annualità successiva.





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Gli Ambiti territoriali sociali – previo accordo con i Comuni ricompresi nel loro territorio – provvedono alla predisposizione del bando, stabilendo altresì l'ammontare del contributo minimo da destinare ai singoli beneficiari.

E' facoltà degli Ambiti territoriali sociali stabilire la non cumulabilità tra il presente contributo ed altri contributi erogati con le stesse finalità, nonché determinare il tetto ISEE per accedere al contributo relativo alle famiglie in situazione di disagio economico e sociale di cui al punto 3).

**Le risorse per "INTERVENTI A BENEFICIO DEI NIDI E DEI CENTRI INFANZIA" (€ 1.200.000,00), sono ripartite secondo i seguenti criteri:**

Le risorse sono trasferite agli Ambiti Territoriali Sociali e sono destinate alle spese di gestione e funzionamento dei nidi d'infanzia e centri per l'infanzia con pasto e sonno che i Comuni gestiscono in forma diretta o attraverso convenzione con soggetti privati autorizzati e accreditati.

Sono ammessi a contributo i servizi pubblici e i servizi privati – questi ultimi per i soli posti convenzionati - in proporzione ai giorni di attività svolta nell'anno solare.

Lo stanziamento regionale è ripartito tra i gli Ambiti Territoriali Sociali sulla base del numero dei posti bambino di ciascuno dei Comuni ricompresi, nel modo seguente:

- Quota teorica di € 1.550,00 per ciascun posto bambino ammesso a finanziamento, per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- Quota teorica di € 1.500,00 per ciascun posto bambino ammesso a finanziamento, per i Comuni con popolazione da 5.001 fino a 15.000 abitanti;
- Quota teorica di € 1.400,00 per ciascun posto bambino ammesso a finanziamento, per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Il totale calcolato sulla quota teorica viene rimodulato in relazione all'effettivo stanziamento disponibile.

E' considerato ammissibile a finanziamento il numero dei bambini iscritti e frequentanti e per i quali i Comuni hanno presentato richiesta di contributo per l'annualità 2015, nel limite massimo del numero dei posti autorizzati (capacità ricettiva).

**Le risorse per "INTERVENTI IN FAVORE DEI DETENUTI ED EX-DETENUTI" (€ 400.000,00), saranno ripartite secondo i seguenti criteri:**

**1. Obiettivi generali della programmazione e finalità degli interventi.**

Gli obiettivi generali da perseguire sono i seguenti:

- consolidare il sistema integrato previsto dalla L.R. 28/2008;
- sviluppare l'integrazione territoriale di tutti i soggetti pubblici e privati portatori d'interesse, secondo un approccio sistemico;
- migliorare la qualità di vita e l'offerta di trattamenti rieducativi e riabilitativi delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, all'interno ed all'esterno degli istituti penitenziari.

Al fine di perseguire gli obiettivi sopra indicati, gli Ambiti territoriali sociali dovranno destinare le risorse per progetti trattamentali e di prevenzione della recidiva di soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dell'Autorità Giudiziaria, nonché per progetti a favore degli operatori pubblici del sistema penitenziario, con particolare riferimento:

- a. ad interventi di lieve entità economica all'interno del carcere, finalizzati al miglioramento della qualità di vita;
- b. ad interventi, anche formativi, per l'apprendimento di abilità e competenze che possano favorire la risocializzazione del detenuto e del giovane adulto in affidamento o in messa alla prova;
- c. interventi di istruzione destinati a detenuti in esecuzione penale esterna e sospesi per messa alla prova;
- d. ad interventi formativi, di riabilitazione e di prevenzione della recidiva a favore dei minorenni sottoposti a procedimento penale;
- e. interventi socioculturali per gli operatori pubblici del sistema, al fine di ridurre il rischio di *burnout*.

## 2. Tipologia dei soggetti beneficiari e criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie.

Le risorse finanziarie disponibili, pari ad € 400.000,00, sono ripartite come segue:

- a. € 184.631,00 tra gli Ambiti territoriali sociali (ATS) ove insistono Case Circondariali o Case di Reclusione, attraverso i relativi Comuni capofila, per interventi a favore di soggetti adulti, proporzionalmente alla popolazione detenuta (dato disponibile più recente); la ripartizione non comprende l'istituto di Camerino, chiuso in seguito al sisma il 26/10/2016;
- b. € 84.000,00 tra i 5 ATS capofila provinciali, sedi dei relativi capoluoghi, per interventi a favore di soggetti minorenni, proporzionalmente alla popolazione residente in età compresa tra 14 e 18 anni nel territorio provinciale (dato disponibile più recente);
- c. € 75.000,00 per attività trattamentali socioculturali a cura degli Ambiti territoriali sociali, come segue:
  - € 20.000,00 con specifico riferimento all'implementazione per l'anno 2017 del progetto regionale denominato "Sistema Bibliotecario Regionale Carcerario" approvato con Decreto 12 POL del 13 marzo 2012 ai sensi della DGR 1485/2011, concernente le biblioteche carcerarie;
  - € 25.000,00 con specifico riferimento all'implementazione per l'anno 2017 del progetto regionale denominato "Teatro in carcere" approvato con Decreto 12 POL del 13 marzo 2012 ai sensi della DGR 1485/2011, concernente le attività teatrali in carcere;
  - € 30.000,00 per altre attività socioculturali e/o artistiche di livello regionale.Tali risorse sono ripartite tra gli ATS sedi di istituti penitenziari proporzionalmente alla popolazione detenuta (dato disponibile più recente). E' escluso l'ATS di Camerino a causa della chiusura dell'istituto penitenziario del 26/10/2016 in seguito al sisma. Le medesime risorse concorrono in quota al finanziamento di max 2 progetti di livello regionale in ambito culturale o artistico (cinematografia, cortometraggi, pittura, scultura, poesia, ...). Gli ATS sopra indicati, previa analisi dei bisogni e delle effettive condizioni logistiche di ciascun istituto, condividono e cofinanziano max 2 progetti realizzabili nel maggior numero possibile di istituti nelle Marche. I medesimi ATS possono individuare un ATS capofila di ciascun progetto, che svolga le relative attività di interfaccia con la Regione, di coordinamento, di verifica dello stato di realizzazione e di rendiconto. Nel caso di inutilizzo delle risorse (mancanza di progetti, impossibilità di condivisione da parte degli ATS, ...) per le finalità sopra indicate, le medesime vengono utilizzate per il 70% per gli interventi di cui al punto 2.a, e per il 30% per gli interventi di cui al punto 2.b.
- d. € 45.000,00 a destinazione vincolata per l'inclusione socio-abitativa, quale contributo al sostegno delle attività di accoglienza residenziale rieducativa di detenuti ammessi a misure alternative ed ex-detenuti,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

con comprovata esperienza nel settore. Il contributo regionale non potrà comunque superare l'80% del costo annuo complessivo della struttura.

e. € 11.369,00 quale contributo agli ATS per il progetto dell'Amministrazione Penitenziaria denominato "Trattamento intensivo degli autori di comportamento violento di genere". Si tratta di un progetto di trattamento intensivo specifico per i detenuti autori di reati a sfondo sessuale.

### 3. Requisiti delle attività finanziabili agli Ambiti territoriali sociali.

Coerentemente con la L.R. 28/08 al fine di consolidare il sistema integrato di interventi e servizi sociali, i processi di concertazione degli obiettivi e di co-progettazione degli interventi devono prevedere la collaborazione e l'integrazione degli Enti Locali, dell'Amministrazione della Giustizia e delle organizzazioni del Terzo Settore.

In particolare, gli interventi a favore dei minorenni devono essere concordati con l'Ufficio di Servizio Sociale Minorenni (USSM). Nei casi in cui l'USSM segnali al Comitato di programmazione locale di ATS capofila provinciale la necessità di realizzare un intervento in un territorio diverso dall'ATS beneficiario del contributo regionale, poiché l'USSM ha competenza su tutto il territorio regionale e non ha sedi territoriali coincidenti con gli ATS, i 5 ATS beneficiari fungono da capofila provinciali, provvedendo all'eventuale trasferimento delle risorse al o agli ATS dove vengono effettivamente realizzati gli interventi.

### 4. Modalità operative.

4.1 La Regione assegnerà, impegnerà e liquiderà con atto successivo le risorse finanziarie.

4.2 Il Comitato dei Sindaci ed il Coordinatore d'ATS governano, nell'ambito delle rispettive competenze, i processi di concertazione e di co-progettazione del relativo ATS.

In tali processi devono essere coinvolti, oltre ai Comuni dell'Ambito, il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria, le Direzioni degli Istituti Penitenziari, gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, gli Uffici di Servizio Sociale Minorenni, i Centri territoriali per l'educazione permanente e le organizzazioni del Terzo Settore.

4.3 Il programma annuale complessivo di ciascun Ambito Territoriale Sociale, redatto obbligatoriamente secondo lo schema che sarà approvato con successivo atto dirigenziale, sottoscritto dal Coordinatore d'ATS ed approvato dal Comitato dei Sindaci, deve pervenire alla Regione Marche – Servizio Politiche Sociali e Sport - Via G. da Fabriano 3 – 60125 Ancona, **entro il 31/01/2017**.

Qualora si rilevassero incongruenze del programma rispetto alle finalità indicate, la Regione potrà richiedere chiarimenti o integrazioni al soggetto proponente.